

Diritto dell'economia. Il rischio di utilizzo con finalità di ripulitura di denaro sporco è attenuato dall'intervento del notaio

Srl a un euro, scudo anti-riciclaggio

Obbligo di segnalazione per i casi anomali come la costituzione di più società

Angelo Busani

La possibilità di dar vita alle società semplificate, e cioè a Srl costituite da persone con meno di 35 anni con capitale sociale irrisorio e praticamente senza spese di costituzione, può comportare, oltre che un utilizzo "virtuoso" di questa opportunità da parte di persone sotto i 35 anni con il fine di agevolare l'imprenditorialità, anche un evidente utilizzo abusivo o addirittura delinquenziale.

Osservando il fenomeno sotto quest'ultimo profilo, si può pensare anzitutto alla facilità con cui, tramite la srs, si può agevolare la prassi di dar vita al cosiddetto fenomeno dei "prestanome" o "teste di legno", cui intestare patrimoni mobiliari o immobiliari: in altri termini, esistono situazioni (alcune volte lecite e fisiologiche, altre volte invece assai patologiche) nelle quali l'autore di un acquisto, non volendo o non potendo intestarsi il bene oggetto dell'acquisto, si accorda con altro soggetto affinché quest'ultimo prenda il proprio nome e accetti di farsi intestare fiduciarmente quel bene.

Venuta ormai meno la possibilità di "sfruttare" l'intestazione a persone fisiche (in passato favorita dalla negligente e risaputa mancanza di controlli sulla capacità reddituale degli intestatari di patrimoni), a causa di quella che oggi appare essere una troppo evidente mancanza di congruità tra la figura (personale ed economica) dell'intestatario e il valore del patrimonio al medesimo "affidato" dall'organizzazione criminale, altro non resta attualmente che seguire la strada dell'intestazione a soggetti diversi dalle persone fisiche. Ma se, fino a ieri, la costituzione di una pluralità artificiosa di scatole societarie poteva essere realizzata solo sostenendo spese di costituzione e di gestione che, moltiplicate per un elevato numero di volte, potevano anche diventare imbarazzanti, e che quindi potevano disincentivare il ricorso a

questa operatività, avendo oggi a disposizione invece una procedura low cost per dare vita a una struttura societaria, indubbiamente si rischia di favorire una proliferazione altrimenti irrealizzabile.

Il poter originare, in pratica senza costi, una pluralità di contenitori societari (nel gergo dei business lawyers chiamati shell-co, perché appunto si tratta di "gusci vuoti") è indubbiamente una facilitazione anche per le movimentazioni finanziarie che, se realizzate in capo a una persona fisica, non potrebbero mai passare inosservate. Invece, potendo diversificare i flussi finanziari su una grande pluralità di soggetti e potendo così anche spaccettare gli importi volta per volta movimentati, se ne ha evidentemente una rilevanza e una tracciabilità ben più complicate.

C'è però da dire che, avendo il sistema conservato l'intervento notarile, anche se gratuito, una parte di questi rischi viene di fatto arginata. Infatti, il notaio è comunque tenuto al rispetto delle norme anti-riciclaggio e non potrebbe non essere rilevato dal notaio, come anomalia, il fatto che un dato soggetto si presenti a costituire decine e decine di società, in un solo contesto o anche in una successione temporale nemmeno troppo ristretta. Anche l'escamotage di "usare" cento notai per cento società non riuscirebbe: poiché nell'ambito dell'informativa sull'identità (anche patrimoniale) del cliente che il notaio svolge ci si accorgerebbe (ad esempio da un semplice accesso al sistema di pubblicità camerale) che si ha a che fare con un anomalo serial originator di società. In altri termini, si tratterebbe di situazioni che inevitabilmente dovrebbero essere oggetto di segnalazione per attivazione delle autorità deputate a reprimere il lavaggio del denaro sporco e le operazioni dei white collars appartenenti a organizzazioni criminali.

I passaggi chiave

01 | LA SEMPLIFICAZIONE
Prevista la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata, senza vincoli nell'oggetto sociale, con capitale azzerato (basta un euro) a condizione che i soci costituenti abbiano meno di 35 anni; non è poi indispensabile la presenza di uno statuto e l'atto costitutivo deve coincidere con quello messo a punto dal ministero della Giustizia

02 | IL DEBUTTO
La società in forma semplificata

può essere costituita a partire dallo scorso 29 agosto, data di entrata in vigore del decreto ministeriale con le caratteristiche dell'atto costitutivo, ed è indirizzata a permettere ai giovani la realizzazione di uno strumento imprenditoriale senza doversi fare carico di capitale, costi notarili e imposta di bollo

03 | I RISCHI
Sin dal primo annuncio del nuovo modello societario sono stati messi in evidenza i pericoli che un utilizzo

spregiudicato dello strumento potrebbe comportare: in particolare, l'azzeramento dei costi di costituzione potrebbe favorire la realizzazione di una pluralità di srl semplificate con obiettivi di riciclaggio del provento di reati

04 | LE GARANZIE
La disciplina prevista conserva però l'intervento del notaio, sia pure in forma gratuita; un intervento che rappresenta un possibile deterrente ulteriore contro usi illeciti della novità: al notaio fa capo infatti un

obbligo di segnalazione delle operazioni in forte sospetto di riciclaggio

05 | LA DISSUAZIONE
L'intervento del notaio dovrebbe poi permettere anche di limitare la possibilità che la stessa persona costituisca una pluralità di srl semplificate puntando a realizzare un sistema di "scatole cinesi": basterebbe, infatti, un semplice accesso al sistema di pubblicità camerale per potersi rendere conto dello stratagemma

La sorveglianza. La nuova stretta per le cooperative

Sulle coop vigilanza rafforzata

Adriano Melchiorri

Sottrarsi alle verifiche di vigilanza, non ottemperare alle relative diffide o omettere le comunicazioni sull'attività prevalente con i soci, dal 26 giugno costa alle cooperative una sanzione amministrativa da 50mila a 500mila euro per ogni periodo d'irreperibilità o per ciascuna omissione. La conversione in legge del decreto sviluppo (Dl n. 83/2012) ha reso definitiva la modifica del sistema sanzionatorio disposta dall'articolo 46 per potenziare l'azione di contrasto nei confronti delle false cooperative. La nuova sanzione pecuniaria si aggiunge, comunque, al recupero delle agevolazioni, non spettanti all'ente che evita di sottoporsi alla vigilanza cooperativa esercitata dal ministero dello Sviluppo economico, direttamente o indirettamente (tramite le Associazioni nazionali di rappresentanza delle cooperative), compiendo revisioni ordinarie, biennali o annuali, e ispezioni straordinarie.

L'articolo 46 aggiunge il comma 5-ter all'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002 che tratta della vigilanza cooperativa. La nuova norma, di fatto, sostituisce e rende non più applicabili i commi 3 e 5-bis dello stesso articolo 12. Come chiarito nella relazione illustrativa, l'adeguamento del sistema sanzionatorio era necessario per rimediare alla sopravvenuta inapplicabilità del comma 3 che prevede come sanzione, per le cooperative che si sottraggono alla vigilanza, la perdita delle agevolazioni a seguito della cancellazione da un albo.

Con la legge n. 99 del 2009, invece, l'iscrizione nel vigente Albo delle società cooperative

IL GIRO DI VITE

Sanzioni fino a 500mila euro per chi evita gli accertamenti oppure trascura di effettuare le comunicazioni dovute

(previsto dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e istituito con il Dm 23 giugno 2004) rappresenta un elemento costitutivo della natura cooperativistica della società. La cancellazione della cooperativa dall'albo comporterebbe, pertanto, la contestuale eliminazione dal registro delle imprese e, quindi, l'estinzione della società, senza peraltro prevedere l'attivazione di una fase di liquidazione con le relative garanzie per i creditori sociali. Una sanzione che andrebbe oltre le intenzioni originarie del legislatore.

L'intervento normativo in esame ripristina la ratio della sanzione (perdita delle agevolazioni) per la cooperativa che si sottrae alla vigilanza e ne aumenta l'immediata deterrenza prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa, da 50mila a 500mila euro, per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo

da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi, fino alla cessazione dell'irreperibilità.

La disposizione, inoltre, sostituisce con la nuova pena pecuniaria la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali, introdotta dall'articolo 10 della legge n. 99 del 2009. Pertanto, la nuova sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche alle seguenti irregolarità comportamentali: a) omessa comunicazione informativa all'Albo delle società cooperative delle notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, previsto dall'articolo 253 del codice civile, dell'esercizio in via prevalente dell'attività con i soci; b) omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della prevalenza mutualistica; c) ingiustificata o parziale inottemperanza, entro il termine prescritto, alla diffida ad adempiere impartita in sede di vigilanza.

Riforma pensioni e doppia verifica

Via ai controlli sulle domande dei salvaguardati

Francesca Milano
MILANO

Con uno spint finale, nonostante gli ultimi giorni d'estate, sono state nominate tutte le Commissioni territoriali «lavoratori salvaguardati» e adesso può partire il lavoro di verifica delle istanze degli esodati. Lo assicura il ministero del Lavoro.

Le commissioni, previste dal decreto interministeriale 1° giugno 2012, devono essere istituite presso le Direzioni territoriali del Lavoro: il loro compito è monitorare il numero di istanze presentate dai lavoratori e valutarne i requisiti. «Ma non spetta alla commissione approvare o meno le domande dei lavoratori esodati - chiarisce Concetta Ferrari, direttore generale delle politiche del personale, della innovazione del bilancio e della logistica del ministero del Lavoro - È l'Inps che ha l'ultima parola e che, grazie ai dati in suo possesso, può decidere se approvare o meno un'istanza».

Quello delle commissioni è quindi un primo screening che serve per verificare se la pratica è idonea alla successiva valutazione dell'Istituto di previdenza. Le commissioni sono composte da due funzionari della Dtl e da un funzionario dell'Inps, che non percepiscono alcun gettone di presenza per questo lavoro.

«Le commissioni - spiega Ferrari - dovevano essere nominate entro il 31 agosto. Quando, il 28 agosto, mi sono accorta che ne mancavano otto, ho provveduto a sollecitare le Dtl, e alla fine ce l'abbiamo fatta». La nomina delle commissioni, infatti, è solo il primo passo di una «marcia forzata», imposta dalla circolare 19/2012 del ministero del Lavoro. La circolare obbliga, infatti, le commissioni all'invio di un primo report delle istanze pervenute che dovrà essere mandato via mail al ministero il 15 settembre e che dovrà essere aggiornato con cadenza quindicimale.

Le domande possono essere presentate fino al 21 novembre 2012 seguendo le istruzioni operative che sono state pubblicate sul sito internet del ministero. I lavoratori devono compilare il modello pubblicato sul sito del Lavoro e allegare la dichiarazione sostitutiva di certificazione e una copia del documento d'identità. «Abbiamo consentito ai lavoratori - spiega Concetta Ferrari - di inviare le istanze anche tramite i soggetti abilitati».

Le commissioni dovranno valutare le domande che riguardano i primi 65mila lavoratori salvaguardati, ossia quelli citati nel decreto legge 201/2011. Per gli altri 55mila, previsti dal decreto sulla spending review, ci sarà un ulteriore decreto attuativo.

Anche se l'Inps ha già nelle sue banche dati l'elenco dei soggetti "esodati", non gli può riconoscere automaticamente il diritto. «Si tratta di un diritto facoltizzato - sottolinea il direttore

generale - ossia è facoltà del lavoratore presentare l'istanza». Qualcuno tra i potenziali salvaguardati, infatti, potrebbe intanto aver intrapreso un nuovo lavoro, perdendo la possibilità di andare in pensione con le regole precedenti alla riforma Monti-Fornero.

«Le commissioni e i responsabili del procedimento - assicura Ferrari - saranno tutte online da domani (oggi per chi legge, ndr) e inizieranno subito il lavoro, che sarà valutato per de-

terminare la retribuzione di risultato, come è stato specificato anche nella circolare. È una marcia forzata ma è necessaria perché dobbiamo dare certezze e risposte».

Il lavoro delle commissioni si dovrà concludere entro il 21 dicembre, ossia 30 giorni dopo il termine per l'invio delle istanze da parte dei lavoratori. A quel punto si capirà se le stime del ministero sui 65mila esodati erano corrette o se, invece, ci sarà bisogno di un altro "ritocchino" al numero dei salvaguardati.

francesca.milano@ilssole24ore.com

APPROFONDIMENTO ONLINE

Le istruzioni per gli esodati
www.ilssole24ore.com/norme

FRA CENTRO E PERIFERIA

Censimento senza sorprese

Finora ne hanno viste di tutti i colori. Dall'ipotesi di restare vittime (senza stipendio e senza pensione) degli intrecci normativi della riforma delle pensioni alla corsa ai ripescaggi per salvarsi dal limbo della fine del lavoro. Sono i salvaguardati (o aspiranti tali): cioè, coloro che sperano di saltare, legittimamente, l'ostacolo della riforma per arrivare alla pensione. Ora si apprestano a vivere un altro passaggio: la burocrazia esige un esame dei loro diritti in periferia dopo che le loro posizioni sono state censite al centro.

Probabilmente per verificare che tutti i conti tornino. La certezza dei diritti la porterà solo la fine dell'anno: questa volta, si spera, senza altri intoppi e tentennamenti. Dopo che corti circuiti normativi e burocratici di danni ne hanno prodotti già a sufficienza.

Processi lenti. Quando il valore della causa è irrisorio

Risarcimenti da legge Pinto anche sotto i parametri

Giovanni Negri
MILANO

Conciliazione anche per le cause della legge Pinto. E poi: risarcimento per l'eccessiva durata del processo in misura anche ridotta rispetto ai parametri identificati dalla giurisprudenza quando la controversia è di valore irrisorio o comunque modesto. Sono queste le conclusioni cui approda la Seconda sezione civile della Corte di cassazione con due provvedimenti entrambi depositati il 24 luglio scorso. Con il primo - si tratta

dell'ordinanza n. 12938 - viene rimessa al Primo presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, la questione dell'applicabilità della conciliazione prevista dall'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo

IL RINVIO

Possibile poi l'affidamento alle Sezioni unite del verdetto sull'applicabilità della conciliazione all'equa ripara-

zione n. 28 del 2010 alle controversie sull'equa ripara-

zione. Per l'ordinanza infatti non è priva di fondamento la tesi per cui il diritto all'equa ripara-zione ha natura di diritto disponibile, il che farebbe rientrare le relative cause in quella commerciale soggette al tentativo di conciliazione. A fare militare per l'accoglimento di questa posizione ci sarebbero poi anche altre considerazioni: la stessa prospettiva di una via amichevole per la soluzione del conflitto sulle richieste di risarcimento del dan-

no da eccessiva durata del processo avrebbe un beneficio in termini di decongestionamento del contenzioso e potrebbe essere favorita dal fatto di avere ormai individuato (per effetto dell'azione della Corte europea dei diritti dell'uomo prima e della legge adesso) criteri standard e parametri oggettivi per l'indennizzo tali da potere fare da guida nella ricerca di una soluzione stragiudiziale.

Il secondo provvedimento, invece, una sentenza, la n. 12937, mette in evidenza come il valore della causa può costituire un parametro utile per il giudice nel determinare l'importo da risarcire. Importo, quest'ultimo, che può anche arrivare a scostarsi dai valori determinati dalla Cassazione nel corso del tempo (ai quali ha dato ufficialità la recente modifica alla legge Pinto). La Cassazione ha così consi-

LA SENTENZA

Nella direzione della possibilità di mitigare gli importi risarcitori nelle controversie bagatellari, scendendo al di sotto della soglia di euro 750, convergono una pluralità di indicazioni. Di fronte a poste in gioco di modesta entità, la Corte di Strasburgo (...) non esita a liquidare importi di gran lunga inferiori a quelli normalmente riconosciuti (...). In secondo luogo occorre considerare l'onere per la finanza pubblica e, quindi, per la collettività dei cittadini che deriverebbe da una rigida e analitica applicazione dei criteri di liquidazione elaborati dalla giurisprudenza. Cassazione civile, sentenza, n. 12937/12

derato fondata la lettura data dalla Corte d'appello di Messina che aveva accolto la sua domanda di risarcimento per l'eccessiva lunghezza di un procedimento amministrativo, ma, nello stesso tempo, aveva fissato l'importo in 4.250 euro. Troppo poco per il cittadino interessato che aveva chiesto gli venisse riconosciuto un minimo di 1.000 euro per ciascuno degli 8 anni di ritardo. Una pretesa che la Cassazione ha giudicato irragionevole, a fronte di un procedimento base che aveva per oggetto il ricalcolo dell'indennità di anzianità. Già la cifra ottenuta è pari a oltre 26 volte il valore della posta in gioco nel procedimento amministrativo; di più sarebbe stato veramente troppo: il giudice può invece intervenire a mitigare le pretese magari fondate ma prive di ragionevolezza.



Didactica Professionisti

strumenti di formazione avanzata
e di aggiornamento per professionisti

ATTRIBUISCE
28 CFP

SETTE MEZZE GIORNATE: mattina 9.30 - 13.30 / pomeriggio 14.30 - 18.30

NOVITÀ TRIBUTARIE 2012 E IMPATTO SULL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE		NOVITÀ 2013 SU ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO		DICHIARAZIONE IVA, BILANCIO E DICHIARAZIONI 2013: ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA		
PRIMO INCONTRO Ottobre 2012	SECONDO INCONTRO Novembre 2012	TERZO INCONTRO Dicembre 2012	QUARTO INCONTRO Gennaio 2013	QUINTO INCONTRO Febbraio 2013	SESTO INCONTRO Marzo 2013	SETTIMO INCONTRO Aprile 2013
NOVITÀ IVA E IMU A REGIME IVA nell'edilizia IVA per cassa e IMU a regime	QUADRO SISTEMATICO DELLE NOVITÀ 2012 Reddito d'impresa società di comodo e regime dei minimi	NUOVE REGOLE SU VERIFICHE E ACCERTAMENTO Controlli su imprese e persone fisiche	NUOVE REGOLE SU CONTENZIOSO E RISCOSSIONE MANOVRA 2013 DELEGA ALLA RIFORMA FISCALE	DICHIARAZIONE IVA E NUOVI ADEMPIMENTI IVA 2013 Guida alle novità e alla compilazione dei modelli dichiarativi	BILANCIO D'ESERCIZIO 2012, REVISIONE E COLLEGIO SINDACALE Analisi delle norme civilistiche e riflessi fiscali	NOVITÀ DELLE DICHIARAZIONI 2013 PER LE SOCIETÀ Impatto in UNICO delle novità tributarie 2013 e loro applicazione

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
convenzioni per gli Ordini professionali patrocinanti l'iniziativa

QUOTA INTERA DI ADESIONE (7 mezzette giornate)	QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio e/o azienda) PRATICANTI E ISCRITTI ALL'ODCEC DA MENO DI 3 ANNI
€ 550,00 + IVA 21%	€ 350,00 + IVA 21%

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO

4 ORE IN AULA	INCONTRO DI STUDIO Ottobre 2012 GRATUITO per chi perfeziona l'iscrizione al MASTER BREVE DIDACTICA	10 ORE ON-LINE	Percorso formativo E-LEARNING GRATUITO per i Revisori degli Enti Locali, valido sia ai fini della FPC che del Dm. Interno n. 23/12
----------------------	---	-----------------------	---

MASTERS BREVE DIDACTICA
OTTOBRE 2012 - APRILE 2013

Servizio Clienti:
Telefono 045 2080808
E-mail: formazione@didacticaprofessionisti.it
WWW.DIDACTICAPROFESSIONISTI.IT

SEDI

ALESSANDRIA
ANCONA
BOLOGNA
FIRENZE
GENOVA
MACERATA*
MILANO
MODENA*
PESARO
ROMA
TIRRENIA (PI)*
TORINO
TRENTO
TREVISO
UDINE
VERONA
VICENZA

*In fase di programmazione